

CONDIZIONI GENERALI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER USI DOMESTICI E NON DOMESTICI - MERCATO LIBERO

DEFINIZIONI

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con Legge n. 481/1995, il cui sito web è

www.arera.it.

CAD: D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale").

Cliente: persona fisica o giuridica che acquista l'Energia Elettrica e/o Gas oggetto del Contratto per usi domestici o diversi dal domestico.

Cliente finale multisito: è il Cliente che ha stipulato, con il medesimo esercente la vendita, un Contratto di Fornitura che prevede la consegna dell'Energia Elettrica e/o Gas in più punti di prelievo/riconsegna;

Cliente Domestico (o semplicemente "Domestico"): Cliente che utilizza l'Energia Elettrica e/o Gas per alimentare apparecchiature di locali adibiti ad abitazione familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione purché l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna la cui titolarità appartenga ad una persona fisica, per l'abitazione ed i locali annessi o pertinenti adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage. Rientrano negli usi domestici anche i consumi dei condomini nei quali sia presente almeno un'unità a scopo abitativo che utilizzi l'Energia Elettrica e/o Gas per gli usi domestici di cui sopra, purché il titolare del punto di Fornitura non sia una persona giuridica (salvo il caso in cui svolga le funzioni di amministratore del condominio) ed il Gas non sia utilizzato per attività produttive.

Cliente Non Domestico (o semplicemente "Non Domestico"): Cliente che usa l'Energia Elettrica e/o Gas per usi diversi da quelli definiti per il Cliente Domestico.

Cliente Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta, come definito dal comma 1, punto a) dell'art. 3 del Codice del Consumo.

Comor: corrispettivo eventualmente addebitato al Cliente da GAN Energia S.r.l. in ragione di situazioni di morosità pregressa nei confronti del suo precedente fornitore.

Codice Civile (o CC): testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 2612.

Codice del Consumo: Codice, a norma dell'art.7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii.

Codice di Rete: codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di trasporto approvato dall'ARERA;

Codice di Rete di Distribuzione: codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di distribuzione locale, approvato dall'ARERA;

Condizioni Generali di Fornitura (o CGF): le presenti condizioni generali di fornitura.

Condizioni Tecnico Economiche (o CTE): il documento che disciplina le condizioni economiche per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas.

Condotta: L'insieme delle tubazioni, curve, raccordi ed accessori tra loro collegati per il trasporto (di seguito anche "condotte di trasporto") o per la distribuzione (di seguito anche "condotte per la distribuzione").

Contatore elettrico: insieme degli apparati installati dal Distributore elettrico presso il POD del Cliente per la misurazione delle quantità di Energia Elettrica prelevata.

Contatore gas: insieme degli apparati installati dal Distributore gas presso il PdR del Cliente per la misurazione delle quantità di Gas prelevato.

Contratto: l'insieme della Proposta, delle Condizioni Tecnico Economiche, delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e dei relativi allegati.

Delibera: delibera emanata dall'ARERA, pubblicata e consultabile sul relativo sito.

Distributore elettrico: soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura dell'Energia Elettrica alla cui rete è connesso il POD del Cliente.

Distributore gas: soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura del Gas, alla cui rete è connesso il PdR del Cliente.

Firma Grafometrica: è la firma apposta su dispositivo elettronico (tablet o altro), equiparata quanto agli effetti giuridici alla firma autografa, se dotata delle caratteristiche della firma elettronica avanzata di cui agli artt. 55 e ss. del D.P.C.M. del 22/02/2013 ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali" ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28, comma 3, lett. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71") del CAD.

Fornitura (o, al plurale, Forniture): si intende la somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas da parte di GAN Energia al Cliente.

Fornitura congiunta: è il contratto unico per la fornitura di Energia Elettrica e/o Gas.

Gas: gas naturale.

Impianto Interno del Cliente: complesso delle tubazioni o cavi ed accessori a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione e non comprende il contatore Energia Elettrica e/o Gas.

Lavoro semplice: è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto, a regola d'arte dell'impianto di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, eseguita con interventi limitati all'allacciamento o al Contatore elettrico o Contatore gas del PdP. A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, sono classificati come lavori semplici l'aumento o la riduzione di potenza di una fornitura di energia elettrica, la sostituzione del Contatore elettrico o del Contatore gas, la disattivazione della fornitura con suggerimento.

Lavoro complesso: è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici.

Parti: GAN Energia S.r.l. e Cliente.

PDR Altri Usi: PDR per usi diversi, così come definito al comma d) dell'articolo 2.3 del TIVG.

PDR Condominio Domestico: PDR relativo ad un condominio con uso domestico, così come definito al comma b) dell'articolo 2.3 del TIVG.

PDR Servizio Pubblico: PDR nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge attività di assistenza, così come definito al comma c) dell'articolo 2.3 del TIVG.

PDR Uso Domestico: PDR nella titolarità di un Cliente Domestico, così come definito al comma a) dell'articolo 2.3 del TIVG.

Portale: sito web www.ganenergia.it

Proposta di Contratto (o Proposta): modulo contrattuale contenente la proposta di contratto, i riferimenti del Cliente, i dati tecnici della fornitura, le modalità di pagamento e l'informativa di consenso al trattamento dei dati personali.

POD: il punto di prelievo fisico presso il quale GAN Energia mette a disposizione l'Energia Elettrica al Cliente.

Punto di Riconsegna (o PDR): il punto fisico presso il quale GAN Energia mette a disposizione il Gas al Cliente.

Punto di Prelievo (o PdP): il PDR o il POD o entrambi, a seconda che il Contratto abbia ad oggetto – rispettivamente - la Fornitura di Energia Elettrica, di Gas o di entrambe.

Remi: impianti di regolazione e misura, identificati con un codice alfanumerico che li individua univocamente, nel quale avviene la consegna del gas in uscita dalla rete di metanodotti del trasportatore;



Rete di Distribuzione gas: rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna e/o interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai misuratori;

Rete di Distribuzione energia elettrica: complesso delle linee e delle strutture per il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali;

Rete Nazionale: insieme di gasdotti definito dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, annualmente aggiornato e individuato da punti di entrata e di uscita definiti dalla società di trasporto;

Rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica: complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale;

Standard metro cubo o Smc: quantità di gas naturale che alla temperatura di 15 °C, alla pressione assoluta di 1.013,25 millibar - pressione atmosferica e privo di vapore d'acqua occupa un volume pari ad 1 metro cubo.

SII: Sistema Informativo Integrato istituito presso l'Acquirente Unico con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10.

Subentro: l'operazione con cui il Cliente chiede l'avvio di un nuovo PdP precedentemente disattivato.

Supporto durevole: è qualsiasi strumento disponibile e accessibile al cliente finale che permetta al cliente medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Switch (o Switching): l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore a GAN Energia per il/i PdP oggetto del Contratto.

Trasporto: è il servizio di distribuzione e misura dell'Energia Elettrica e indirettamente di trasmissione, erogato dal Distributore elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il POD del cliente finale.

Uso Domestico: PdP relativo a un cliente domestico, così come definito dal TIV per l'Energia Elettrica e dal TIVG per il Gas.

Voltura: passaggio del contratto di Fornitura da un cliente ad un altro, con il medesimo Venditore GAN Energia e senza interruzione dell'erogazione di Energia Elettrica e/o Gas.

Per quanto non previsto dal Contratto, sono applicabili, in generale, le leggi e le norme vigenti ed in particolare i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo n. 79 del 15 marzo 1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1999, n. 75 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 79/99).
- Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e ss.mm.ii. (D. Lgs. 164/00).
- Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2002, n. 249 (D.Lgs. 231/02).
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice").
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306 (L. 311/04).
- Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD") in Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n.112 e D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli art. 20, comma 3, 24

comma 4, 28 comma 3, 32 comma3, lett. b), 35 comma 2, 36 comma 2 e 71, del D.Lgs 82/2005 in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2013 n.117.

• Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 (D.Lgs. 206/05).

• Decreto Legislativo n. 73 del 18 giugno 2007 (Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2007, n. 139 e ss.mm.ii. (D.L. 73/07).

• Il Codice di condotta commerciale di Gas e di Energia Elettrica, allegato A della Delibera ARERA 366/2018/R/com.

• Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) allegato A della Delibera 413/2016/R/com ss.mm.ii.

• Il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di Fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF) allegato A della Delibera 463/2016/R/com ss.mm.ii.

• Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV) allegato A della Delibera 362/2023/R/eel ss.mm.ii.

• Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) allegato A della Delibera 100/2023/R/com ss.mm.ii.

• Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (TUDG - RQDG) Delibera 569/2019/R/gas ss.mm.ii.

• Testo Integrato delle disposizioni per la Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG) allegato A della Delibera 148/2019/R/gas ss.mm.ii.

• Testo Integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (TIQC) Delibera 617/2023/R/eel ss.mm.ii..

• Testo Integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (TIQD) Delibera 617/2023/R/eel ss.mm.ii..

• Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT) Delibera 616/2023/R/eel ss.mm.ii.

• Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (TIME) Delibera 568/2019/R/eel ss.mm.ii.

• Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC) Delibera 568/2019/R/eel ss.mm.ii.

• Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) allegato A della Delibera ARG/gas 99/11 ss.mm.ii.

• Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) allegato A della Delibera 258/2015/R/com ss.mm.ii.

• Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'Energia Elettrica e del Gas naturale (TISIND) allegato A della Delibera 593/2017/R/com ss.mm.ii.

• Testo Integrato Conciliazione (TICO) allegato A della Delibera 2019/2016/R/com ss.mm.ii.

• Testo Integrato del dispacciamento elettrico (TIDE) Delibera 345/2023/R/eel ss.mm.ii..

• Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria (TIRV) allegato A della Delibera 228/2017/R/com ss.mm.ii.

• Delibera 584/2015/R/com e ss.mm.ii. sulle misure di tutela per i clienti titolari di bonus elettrico e/o gas con particolare riferimento all'offerta di rateizzazione delle fatture.

Per quanto non previsto dal presente Contratto sono applicabili le leggi vigenti nonché le delibere aventi carattere inderogabile emanate dall'ARERA ovvero da altri Enti e/o Autorità competenti. Tutti i riferimenti normativi nazionali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale



della Repubblica e le Deliberazioni dell'ARERA pubblicate sul sito www.arera.it (sezione "Atti e Provvedimenti") sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche ed integrazioni (di seguito ss.mm.ii.). Il presente Contratto sarà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche dell'ARERA obbligatorie e non derogabili.

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Oggetto del Contratto è la somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas, e/o l'eventuale fornitura dei servizi associati da parte di GAN Energia S.r.l. (di seguito "GAN Energia" o il "Fornitore"), con sede in Palermo (PA) – 90141, Via XX Settembre 67, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo, C.F. e P. IVA 05574300280, al Cliente Finale, identificato nella Proposta di Contratto (di seguito Proposta), che si impegna a ritirare l'Energia Elettrica e/o Gas naturale necessaria/o a soddisfare il fabbisogno del/i Punto/i di Prelievo/i indicato/i (di seguito PdP) negli allegati contrattuali. Le presenti CGF regolano: a) la Fornitura congiunta o disgiunta, da parte di GAN Energia, di Energia Elettrica e Gas presso il/i PdP del Cliente, in base a quanto richiesto dal Cliente nella Proposta, secondo le regole contenute nelle presenti CGF; b) la fornitura dei servizi associati/connessi/dipendenti dalla fornitura succitata; c) la stipula da parte di GAN Energia, nell'interesse del Cliente stesso, dei contratti di dispacciamento, di trasporto e di distribuzione con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. L'Energia Elettrica e il Gas somministrati da GAN Energia saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente nel/nei PdP indicato/i in Proposta.

Le presenti CGF, le CTE e gli allegati contrattuali costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Per il Gas, l'Impianto Interno del Cliente deve essere già allacciato alla condotta di distribuzione; quanto all'Energia Elettrica, ai fini contrattuali verrà considerata la potenza impegnata e la tensione secondo quanto indicato dal Cliente fino alla comunicazione di tale dato da parte del Distributore elettrico. Tale comunicazione del Distributore elettrico prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente. In aggiunta a quanto sopra, nel caso di Proposta relativa alla Fornitura di Energia Elettrica per un PdP ad uso domestico, la dichiarazione espressa dal Cliente relativamente all'abitazione di residenza riportata sul modulo prevarrà, in caso di discordanza, su quanto eventualmente dichiarato in precedenza dal Cliente a GAN Energia, relativamente allo stesso o ad altri punti di prelievo. I suddetti dati relativi alla residenza saranno poi trasmessi da GAN Energia al Distributore elettrico.

1.2 Il Cliente dichiara di essere libero da precedenti vincoli contrattuali, in caso contrario, il Cliente conferisce sin d'ora mandato a GAN Energia per comunicare, al precedente fornitore, la propria volontà di recedere dal Contratto in essere, da obbligazioni insolute, nei confronti del precedente fornitore, del distributore o del trasportatore di Energia Elettrica/Gas, a partire dalla data di avvio della somministrazione da parte di GAN Energia.

Il Cliente garantisce, ai sensi di legge, la veridicità e la correttezza dei dati e degli indirizzi forniti a GAN Energia, e s'impegna, inderogabilmente, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi. In caso di inadempimento da parte del Cliente a tale onere, alcunché il medesimo potrà richiedere al Fornitore per qualsiasi ragione e/o titolo, essendo onere esclusivo del Cliente, espressamente accettato e compreso, l'effettuazione tempestiva di ogni comunicazione inerente alla variazione dei dati, così come sopra ribadita.

1.3 Il Contratto si intende valido anche per l'attivazione di una sola fornitura. Qualora il Cliente opti sia per la fornitura di Energia Elettrica che di Gas, la scelta di entrambe le forniture non determina l'insorgere tra le Parti di un unico contratto di Fornitura congiunta.

1.4 Ai sensi degli art. 16.2 TIMOE e del 19.2 TIMG, il Fornitore dichiara di non essere utente né del trasporto, del dispacciamento e del servizio di distribuzione.

Il contratto di fornitura sarà risolto automaticamente nel caso in cui l'utente del trasporto, del dispacciamento e del servizio di distribuzione che svolgono attività per conto di GAN Energia risultino inadempienti.

In tali casi: a) il contratto di fornitura di Gas continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'art. 27bis della deliberazione 138/04 e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza previsto per la tipologia di Cliente interessato; b) il contratto di fornitura di Energia Elettrica continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente il servizio di fornitura di ultima istanza, previsto per la tipologia di Cliente interessato.

Art. 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA

2.1 Il Cliente può sottoscrivere il Contratto in formato cartaceo direttamente presso le sedi di GAN Energia, presso il domicilio del Cliente, oppure tramite su dispositivo elettronico (tablet o altro) o informatico (internet o app).

L'apposizione della firma grafometrica su dispositivo elettronico (tablet o altro) si intende "sottoscrizione" agli effetti del contratto.

La Proposta è vincolante ed irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1329 del CC per 45 (quarantacinque) giorni solari, dalla sottoscrizione da parte del cliente, dopo il quale, in mancanza di accettazione si considera decaduta.

2.2 La sottoscrizione del contratto tramite mezzi di comunicazione a distanza non comporta costi aggiuntivi per il Cliente. In caso di sottoscrizione a mezzo dispositivo elettronico o informatico GAN Energia invierà all'indirizzo fornito dal Cliente copia integrale in forma cartacea o elettronica della documentazione contrattuale al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla formulazione della Proposta e comunque prima dell'attivazione della Fornitura. Nel caso di contratti via telefono il Cliente è vincolato solo dopo aver sottoscritto l'offerta, anche con firma elettronica (ai sensi dell'art. 21 d.lgs n.82 del 7 marzo 2005), o previa accettazione tramite altro supporto durevole. In quest'ultimo caso GAN Energia raccoglierà preventivamente il consenso espresso del Cliente all'uso del supporto durevole per la conclusione del contratto.

2.3 GAN Energia si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia e/o di gas nel caso in cui il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.

2.4 In caso di Switch per Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas, durante il periodo di irrevocabilità della proposta, ovvero 45 (quarantacinque) giorni solari, GAN Energia si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, ai sensi dell'art. 1373 del CC, con comunicazione scritta al Cliente, qualora dalle informazioni che il Distributore elettrico e/o Distributore gas sono tenuti a comunicare al momento della richiesta di Switch, risulti sussistere in relazione al/ai PdP oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi:

- 1) il PdP risulti chiuso a seguito di intervento di sospensione della Fornitura per morosità;
- 2) il PdP sia oggetto di richiesta di un indennizzo in corso;
- 3) il PdP provenga dai servizi di ultima istanza;
- 4) il PdP sia oggetto di un intervento di sospensione della Fornitura per morosità ancora in corso, oppure il PdP lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 mesi precedenti la data di richiesta di Switch in corso;
- 5) il PdP risulti non accessibile (limitatamente alla Fornitura di Gas);
- 6) il PdP rientri nel servizio di tutela della vulnerabilità.

Nel caso in cui GAN Energia eserciti il predetto diritto di recesso, previa revoca dello Switch al Distributore elettrico e/o Distributore gas, non verrà data esecuzione al Contratto, senza responsabilità di nessuna delle Parti. A prescindere dalle casistiche di cui all'elenco sopra riportato, GAN Energia si riserva la possibilità di non procedere alla attivazione della Fornitura senza che da questo possa derivare alcun onere nei confronti di GAN Energia.



2.5 Il Fornitore potrà non dare esecuzione della somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas anche con riferimento ad una sola fornitura di Energia Elettrica e/o Gas o di alcuni PdP.

2.6 L'accettazione della Proposta da parte di GAN Energia è subordinata ad attività di verifica anche dell'affidabilità del Cliente. Allo scopo GAN Energia potrà basarsi sulla verifica di assenza di morosità del Cliente nei confronti di GAN Energia stessa, o di aziende controllate o partecipate o collegate allo stesso gruppo societario, per precedenti contratti o contratti in essere, anche di altra natura, nonché sulle informazioni di merito creditizio (quali ad esempio informazioni di solvibilità e rating, anche elaborate su basi statistiche) fornite da primarie società/enti preposti a tale attività. A suo insindacabile giudizio GAN Energia potrà rifiutare la Proposta qualora le caratteristiche del Cliente non rispettino gli specifici criteri di valutazione interni.

GAN Energia darà comunicazione scritta all'indirizzo indicato dal Cliente solo in caso di accettazione della Proposta. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione scritta di accettazione da parte di GAN Energia, che può essere relativa ad una sola o ad entrambe le Forniture Energia Elettrica e/o Gas.

2.7 Il Contratto ha esecuzione con l'inizio della/e Fornitura/e, differenziata secondo le tempistiche legate alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e Fornitura/e sarà indicata da GAN Energia al Cliente nella comunicazione di accettazione della Proposta e presa in carico della/e Fornitura/e. Qualora per cause non imputabili a GAN Energia il Contratto non possa avere esecuzione lo stesso si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di alcuna delle Parti. Nel caso di Voltura o Subentro per la Fornitura di Energia Elettrica o Gas, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite da ARERA; la data di attivazione sarà comunicata da GAN Energia al Cliente per iscritto.

Art. 3 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

3.1 Il Cliente Consumatore che abbia concluso il Contratto mediante forme di comunicazione a distanza, oppure fuori dai locali commerciali, oppure via web, potrà esercitare il diritto di ripensamento, di cui al D. Lgs. 206/2005 ("Codice di consumo"), senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, anche in riferimento ad una sola Fornitura, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di perfezionamento del Contratto, oppure 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione del consumatore oppure di escursioni organizzate da un venditore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas ai Clienti domestici, mediante comunicazione di posta elettronica certificata (di seguito "PEC") o raccomandata A/R. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale entro i suindicati termini. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento comunicandolo ai canali di contatto di cui all'art. 23 oppure compilando il modulo di ripensamento disponibile sul sito web ed allegato al Contratto. Ai sensi del Codice Civile l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento è a carico del Cliente.

3.2 Qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.

3.3 Nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e, qualora la Fornitura fosse stata già avviata, lo stesso sarà tenuto a corrispondere a GAN Energia i costi sostenuti per l'avvio della Fornitura, pari a quanto disposto dall'art. 11 del TIV ed attualmente fissati in € 23,00 (ventitre/00 euro), nonché i corrispettivi legati alla Fornitura, determinati secondo le CTE applicate, fino al termine della stessa con GAN Energia.

3.4 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la Fornitura potrebbe: i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal venditore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente venditore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di fornitura di ultima istanza, previsto per la tipologia di Cliente interessato, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; ii. essere avviata da GAN Energia per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente.

3.5 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della Fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il Cliente sarà tenuto a richiedere la disattivazione al venditore, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.

Art. 4 – DURATA E RECESSO

4.1 Per le utenze di Energia Elettrica alimentate in Bassa Tensione e per le utenze di Gas aventi consumi non superiori a 200.000 Smc/anno il Contratto ha una durata indeterminata fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo art. 4.2 ove applicabile.

Per le utenze di Energia Elettrica alimentate in Media, Alta o Altissima Tensione e per le utenze di Gas aventi consumi superiori a 200.000 Smc/anno il Contratto ha una durata di anni uno e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo diversa indicazione nelle CTE.

Qualora la data di effettivo inizio della fornitura, limitatamente al singolo PdP, non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, il Fornitore provvederà a informare tempestivamente il Cliente dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo tramite lettera o altro mezzo concordato tra le Parti. L'effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la richiesta di switching venga inviata entro il giorno 10 (dieci) del mese, avverrà non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta.

4.2 In caso di cambio fornitore, il Cliente sarà tenuto ad incaricare il nuovo Venditore per l'esercizio del recesso. A tal fine, in occasione della conclusione del nuovo Contratto di Fornitura, il Cliente dovrà rilasciare al Venditore entrante apposita procura a recedere, secondo le modalità di conclusione del contratto con il Venditore entrante e comunque su un supporto durevole. Il Venditore entrante dovrà esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente con le modalità previste dalla normativa in vigore, attualmente entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore.

In alternativa il Cliente finale di grandi dimensioni può comunicare la sua volontà di recedere dal Contratto di Fornitura in essere direttamente al Venditore uscente. È cliente finale di grandi dimensioni il Cliente diverso dai soggetti definiti all'art. 2.3, lettera a) e lettera c) del TIV e all'art. 2.3 lettere a) e b) e lettera d), limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, del TIVG.

Per le utenze di Energia Elettrica alimentate in Media, Alta o Altissima Tensione e per le utenze di Gas aventi consumi superiori a 200.000 Smc/anno il termine di preavviso per il recesso è di almeno 12 mesi prima della scadenza di ciascun periodo, il termine di preavviso è calcolato a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione di recesso, salvo diverso accordo previsto nelle CTE.

4.3 In caso di mancato rispetto in tutto o in parte dei termini di preavviso di cui sopra, per ogni utenza alimentata in Media, Alta o Altissima Tensione e/o per ogni utenza Gas con consumi superiori a 200.000 Smc/anno, sarà applicata una penale in favore di GAN Energia pari a 3.000,00 € (tre mila/00 euro) per ogni mese di Contratto non onorato.

Per tutti i consumi presunti non ancora fatturati dalla data di recesso e fino al termine naturale che avrebbe avuto l'annualità di Fornitura sarà



dovuto un corrispettivo titolo di penalità pari a 0,01 €/kWh (zero/01 euro) per ogni utenza alimentata in Media, Alta e Altissima Tensione e di 0,08 €/Smc (zero/08 euro) per ogni utenza gas con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.

4.4 Entrambe le Parti hanno diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto (anche con riferimento a una sola delle forniture). Il Cliente con consumi Gas inferiori a 200.000 Smc/anno ovvero alimentato in Bassa Tensione può: i) recedere in qualsiasi momento dal Contratto per cambiare fornitore; in tal caso sarà il nuovo Fornitore a esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura; ii) recedere per disattivare il punto di fornitura con un preavviso di 1 (uno) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.

Per la tipologia di Cliente di cui al precedente capoverso GAN Energia potrà recedere dal Contratto e senza alcun onere tramite comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi inviato all'indirizzo del Cliente. Tale preavviso decorre a partire dal giorno della ricezione della comunicazione da parte del Cliente.

L'esercizio da parte di GAN Energia o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento del Contratto di cui al precedente art. 1 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. Conformemente alla vigente normativa ARERA, in caso di rifiuto di voltura sul PdP, GAN Energia potrà recedere dal Contratto in deroga al termine di preavviso sopra indicato.

Fermo restando l'impegno del Fornitore di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal contratto di dispacciamento, sono posti a carico dei punti di prelievo del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o Terna dovessero pretendere dal Fornitore a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di dispacciamento, il rapporto di somministrazione si risolve di diritto.

Nel caso in cui il Cliente titolare di forniture in Bassa Tensione sia titolare anche di un solo sito connesso in Media Tensione, Alta o Altissima Tensione e/o con un consumo di gas naturale superiore a 200.000 Smc/anno, il termine di preavviso per il recesso è di almeno 12 mesi prima della scadenza di ciascun periodo, il termine di preavviso è calcolato a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione di recesso, salvo diverso accordo previsto nelle CTE; GAN Energia potrà recedere con un preavviso di 1 (uno) mese decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

Nel caso in cui il Cliente intenda inviare comunicazione di recesso al fine di cessare la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas dovrà inviare la comunicazione scritta a GAN Energia S.r.l., Via XX Settembre 67 – 90141 Palermo (PA), con raccomandata A/R o tramite PEC all'indirizzo ganenergia@pec.it oppure all'indirizzo amministrazione@ganenergia.it.

In questo specifico caso il preavviso decorrerà dalla data in cui GAN Energia riceverà la comunicazione ed il recesso avrà efficacia entro e non oltre un mese dalla ricezione, e la data di cessazione corrisponderà a quella in cui il Distributore Gas/Elettrico effettuerà la disattivazione del/i PdP.

Nel caso della fornitura di un punto non accessibile o parzialmente accessibile di cui il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del Contatore Energia Elettrica/Gas o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di Energia Elettrica/Gas e di quant'altro dovuto in relazione alla Fornitura.

Art. 5 – GESTIONE DELLA FORNITURA E MANDATI DI RECESSO

5.1 Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, conferisce mandato gratuito con rappresentanza al Fornitore perché eserciti, in suo nome e per suo conto, il diritto di recesso nei confronti del precedente fornitore, così come stabilito nell'allegato A alla deliberazione ARERA 302/2016/R/com. Inoltre, il Cliente accetta, sin

da ora, che il mandato venga conferito a società terze con cui GAN Energia potrebbe collaborare, al fine di meglio ottemperare ai suoi obblighi.

5.2 Nel caso di somministrazione di gas naturale, il Cliente conferisce mandato gratuito al Fornitore per procedere alla richiesta di accesso alla rete dell'Impresa di Distribuzione:

a) in caso di sostituzione del precedente fornitore al medesimo PDR ovvero,

b) in tutti gli altri casi diversi da quelli sub a).

5.3 Con il punto b) ci si riferisce a tutte quelle attività che, nell'ambito della regolamentazione dell'accesso alla rete siano necessarie affinché il Fornitore si sostituisca alla precedente impresa di vendita nel rapporto con l'Impresa di Distribuzione relativamente al PDR, ai termini e alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto dichiara, assumendosi la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato, che i dati indicati nella modulistica sono completi e corretti, che il PDR non è condiviso con altri utenti del sistema di trasporto e che, qualora fosse in fornitura nell'ambito del servizio di default (così come previsto e definito dal TIVG) non ha alcun debito con il fornitore di default stesso.

5.4 Per la sola fornitura di Energia Elettrica, le richieste di esecuzione di prestazioni relative alla rete elettrica dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato a titolo gratuito in virtù del quale il Cliente riconoscerà al Fornitore per ciascuna richiesta, quanto previsto al successivo art. 6.2.

Art. 6 – CONDIZIONI ECONOMICHE

6.1 A fronte della Fornitura, il Cliente corrisponderà a GAN Energia quanto previsto nelle CTE, unitamente agli ulteriori corrispettivi qui di seguito riportati. Le CTE prevalgono sulle presenti CGF, ove discordanti.

6.2 Sono a carico del Cliente i corrispettivi stabiliti dall'ARERA per l'Energia Elettrica relativamente ai servizi di trasporto, distribuzione, misura e dispacciamento, e per il Gas relativamente ai servizi di trasporto, distribuzione, misura e stoccaggio oltre a qualunque onere aggiuntivo definito, anche in corso di periodo contrattuale, dalla normativa. Tali oneri sono riferiti all'anno solare e possono subire variazioni automatiche.

Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto una qualsiasi componente dovesse subire delle variazioni e/o dovessero esserne introdotte di nuove, di esse si terrà conto ai fini della determinazione di quanto dovuto dal Cliente, nella misura e con la data di efficacia stabilita dall'ARERA per i clienti del mercato libero e/o per il mercato regolato qualora la componente applicata ricadesse in tale seconda fattispecie.

Il Cliente si impegna a corrispondere a GAN Energia qualsiasi onere richiesto dal Distributore elettrico e/o dal Distributore gas per le singole prestazioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: attivazione, disattivazione della Fornitura, subentro, variazione di potenza di una Fornitura già attiva) previste per il gas dal Testo Unico delle Disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del Gas (TUDG – RTDG) e per l'Energia Elettrica dal Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione (TIC).

A copertura delle spese di gestione pratica GAN Energia addebiterà per ogni prestazione relativa ai lavori semplici del Distributore elettrico o gas, e per ogni operazione di Voltura, i costi di cui alla Tabella 1. Eventuali prestazioni non comprese all'interno di detta tabella, e non ricadenti nelle prestazioni di tipo complesso di cui al capoverso successivo, saranno comunque valorizzate al corrispettivo di 65,00 € (sessantacinque/00 euro).

Ove la prestazione sia di tipo complesso, GAN Energia, previa accettazione del preventivo da parte del Cliente, addebiterà a titolo di spese di gestione pratica un importo pari al 5% (cinqueper cento)



dell'ammontare dei lavori del Distributore con un minimo di 65,00 € (sessantacinque/00 euro).

6.3 Il Cliente si impegna ad informare prontamente il Fornitore di ogni variazione delle caratteristiche del gruppo di misura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cambio contatore, variazione K di trasformazione, ecc.) e ad inviare allo stesso copia dei verbali di intervento rilasciati dal Distributore elettrico o dal Distributore gas. Eventuali oneri derivanti da una mancata comunicazione tempestiva verranno addebitati al Cliente.

6.4 I volumi di Gas somministrato sono espressi in Standard metro cubo, assumendo come valore del coefficiente di conversione dei volumi C, definito dall'art. 6 della RTDG, il valore $C=1$. Nel caso in cui il punto di riconsegna, ove il gruppo di misura è installato, non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.

Per le forniture aventi consumi non superiori a 200.000 Smc/anno la misura del valore energetico del Gas messo a disposizione del Cliente sarà effettuata con riferimento al Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a $P=0,03852$ GJ/Smc, e pertanto sarà adeguata al contenuto energetico del Gas fornito adottando il valore comunicato dal Trasportatore per la cabina Re.Mi. cui è associato il PDR del Cliente. Per le forniture aventi consumi superiori a 200.000 Smc/anno il Potere Calorifico Superiore di riferimento sarà specificato nelle CTE e adeguato di volta in volta al valore comunicato dal Trasportatore per la cabina Re.Mi. cui è associato il PDR del Cliente.

Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore.

Art. 7 – CONTRATTI DI TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E MANDATI PER L'ENERGIA ELETTRICA

7.1 Il Fornitore e/o altra/e società incaricata/e dallo stesso, per i Punti di Prelievo, provvederà/provederanno a stipulare, per conto del Cliente, il contratto di trasporto con il Distributore Locale e il contratto di dispacciamento/trasporto con Terna/trasportatore di riferimento.

GAN Energia dichiara di aver demandato tutte le attività relative alla stipula dei contratti di dispacciamento, trasporto e connessione, come di seguito specificato, ad un soggetto terzo, definito "Vettore".

A tal fine, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, il Cliente conferisce irrevocabilmente, in via esclusiva e a titolo gratuito, a GAN Energia mandato senza rappresentanza e senza obbligo di rendiconto in deroga all'art. 1713 CC, attribuendole i seguenti poteri:

a) al Vettore per la stipula del contratto di trasporto dell'energia nei punti di prelievo oggetto del Contratto e tramite GAN Energia si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti;

b) al Vettore per la stipula del contratto per il servizio di connessione, il cui contenuto è noto al Cliente in ogni sua parte e clausola, per averne preso visione;

c) al Vettore, tramite GAN Energia, mandato senza rappresentanza per la gestione, per conto del Cliente stesso, del servizio di connessione, in forza del quale le relative prestazioni del distributore locale dovranno essere richieste dal Cliente a GAN Energia. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni sopra indicate le seguenti: a) disattivazione della Fornitura su richiesta del cliente finale; b) Voltura e Subentro; c) variazione di potenza di un POD già attivo; d) verifica del corretto funzionamento del Contatore elettrico. In particolare, il Cliente ha diritto in qualsiasi momento di richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura al distributore competente, avvalendosi di GAN Energia per l'inoltro della richiesta. L'onere di tale verifica è a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all'accertamento di limiti di tolleranza superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente; e) mandato al Vettore per la stipula del contratto di dispacciamento con Terna (in allegato al Codice di Rete,

reperibile sul sito www.terna.it, è consultabile lo schema di Contratto di dispacciamento per punti di prelievo).

L'erogazione del pubblico servizio di Trasporto è regolamentata dall'ARERA ai sensi Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'Energia Elettrica (TIT).

I corrispettivi per il servizio di Trasporto sono stabiliti periodicamente dall'ARERA e sono posti interamente a carico del Cliente.

Il Cliente si impegna a rispettare quanto di propria competenza è previsto nel contratto di Trasporto, che il Vettore dovrà stipulare con il Distributore territorialmente competente.

Il Vettore si impegna ad espletare tutte le formalità necessarie per rendere operativo il servizio ed a sottoscrivere in proprio nome e per conto del Cliente il contratto di Trasporto con il locale Distributore.

I corrispettivi per il servizio di dispacciamento, così come regolamentati dalla normativa vigente e come riportati nelle CTE, sono posti a carico del Cliente.

Il Vettore, in qualità di mandatario del contratto di trasmissione e dispacciamento del Cliente, parteciperà alle procedure di assegnazione delle bande di importazione con l'estero, delle bande CIP6 ed ogni altra eventuale assegnazione in corso di Fornitura, indette da TERNA o da altri organi competenti, relativamente al periodo di pertinenza della Fornitura.

Qualora ritenuto necessario dal Vettore, il Cliente sarà tenuto a rilasciare a GAN Energia apposito mandato gratuito in forma scritta a favore del Vettore stesso, per la partecipazione alle procedure di assegnazione come sopra specificate.

Qualsiasi onere, spesa o contributo, conseguenti il conferimento dei mandati indicati al presente articolo, saranno ad esclusivo ed integrale carico del Cliente.

Art. 8 – APPARECCHIATURE E IMPIANTO INTERNO DEL CLIENTE

8.1 La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore gas e/o elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore gas e/o elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore gas e/o elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore gas e/o elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto. GAN Energia rende disponibili sul sito web le informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed efficiente dell'Energia Elettrica e del Gas e per il risparmio energetico, come previsto dalla delibera 40/04.

Art. 9 – ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

9.1 Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 167/2020/R/gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Per ulteriori informazioni circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore di energia al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito di ARERA. In caso di sinistro, è sufficiente richiedere a GAN Energia o scaricare dal sito del Comitato Italiano Gas ("Cig") (www.cig.it) il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua parte, al Cig stesso, all'indirizzo indicato nel modulo.



Art. 10 – VERIFICA E ACCESSO AI MISURATORI

10.1 Il Fornitore, su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore elettrico o al Distributore gas la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i punti di prelievo del Cliente, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente.

Il Cliente si impegna altresì a lasciare ai tecnici incaricati dal Fornitore, o da Società da essa incaricata, libero accesso ai locali ed ai luoghi ove sono installati i complessi di misura per tutta la durata del rapporto di somministrazione.

10.2 Nel caso di Contatore Elettrico installato presso il Cliente, questi si impegna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Distributore Locale o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali: a) lettura; b) controllo; c) chiusura e sostituzione del Contatore Elettrico; d) verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura; e) disalimentazione o sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità.

Qualora il Cliente si opponga o l'accesso venga in qualche modo impedito, il Distributore Locale può, previa diffida formale, sospendere la fornitura disalimentando il punto di prelievo.

Art. 11 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

11.1 L'Energia Elettrica e/o Gas viene somministrata/o dal Fornitore utilizzando la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione locali secondo le caratteristiche dei PdP del Cliente.

L'Energia Elettrica e/o Gas somministrata/o, è immessa/o nella rete nazionale dai fornitori del Fornitore, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo art. 20 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni.

Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'Energia Elettrica e/o Gas, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti ed attengono ai rapporti fra il Cliente e il Distributore locale, gestore della rete a cui il/i PdP del Cliente risulta/no collegato/i. In particolare, sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio ed in corso della Fornitura, nonché tutti costi derivanti dalle richieste inerenti alla gestione del punto.

Fatti salvi gli obblighi di allacciamento delle società di trasporto, "Terna" e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione della somministrazione.

La Fornitura ai PdP del Cliente non può essere utilizzata presso altre ubicazioni, ovvero per usi diversi da quelli determinati dal rapporto di somministrazione, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito.

11.2 Per quanto espressamente previsto al precedente punto 11.1, il Fornitore non risponde dei danni causati dalla somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas, essendo lo stesso Fornitore persona giuridica che acquista e vende Energia Elettrica e/o Gas senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

11.3 In qualunque evenienza il Cliente è tenuto a consentire al Distributore il libero accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura.

Art. 12 – TRASPORTO, DISPACCIAMENTO E DISTRIBUZIONE

12.1 In caso di lavori programmati sulla Condotta di distribuzione o di trasporto del gas, il Distributore gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento al Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del gas per causa di forza maggiore. In ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione anticipata del Contratto.

12.2 La trasmissione e il dispacciamento dell'Energia Elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione sino al PdP del Cliente è di competenza del Distributore elettrico. GAN Energia non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'Energia Elettrica al PdP, salvo che detti problemi dipendano da fatti imputabili a GAN Energia. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore elettrico (ad esempio: variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda; interruzioni della continuità del servizio; microinterruzioni; buchi di tensione; anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica). GAN Energia si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, GAN Energia non è responsabile per sospensioni e/o interruzioni della Fornitura causate da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'Energia Elettrica e Gas a livello nazionale e/o locale, anche per inadempienza verso il Cliente da parte di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di GAN Energia.

ART. 13 – MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA

13.1 GAN Energia attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

La quantificazione dei consumi di Energia Elettrica e/o Gas avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Contatore elettrico e/o gas. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura secondo il seguente ordine:

- a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
- b) autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore gas ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del TIVG e dall'art. 15 del TIME;
- c) dati di misura stimati; in tal caso GAN Energia ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato messo a disposizione dal Distributore, ovvero di effettuare una propria stima adottando i dati di consumo annuo e profilazione trasmessi dal Distributore, oppure adottando dati di consumo storico riferiti allo stesso periodo.

La lettura rilevata del Contatore gas è valida ai fini della fatturazione a congruaggio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG che prevede: per PdP con consumi fino a 500 Smc/anno un tentativo di lettura nell'anno; per PdP da 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno due nell'anno, uno nel periodo Aprile-Ottobre e uno in quello Novembre-Marzo; per PdP da 1.500 Smc e fino a 5.000 Smc/anno tre nell'anno, uno nel periodo Novembre-Gennaio, uno in quello Febbraio-Aprile e uno in quello Maggio-Ottobre; per PdP superiori a 5.000 Smc/anno rilevazione mensile. Nel caso di Contatore gas di tipo smart meter di classe G4 o G6 è prevista la rilevazione di una lettura mensile in corrispondenza dell'ultimo giorno del mese di riferimento o, in subordine, nei primi tre giorni successivi all'ultimo giorno gas del mese di riferimento. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso al/ai misuratore/i agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore elettrico e/o gas. In caso di mancata lettura del Contatore elettrico e/o gas, GAN Energia ne fornisce informazione al Cliente in fattura. Per i Clienti con utenze Gas con frequenza di lettura diversa dalla giornaliera, da quella mensile



con dettaglio giornaliero e da quella del Contatore smart meter di classe G4 e G6 nonché per i Clienti di Energia Elettrica trattati monorari, GAN Energia indica in fattura la finestra temporale in cui il Cliente può comunicare l'autolettura.

L'autolettura può essere comunque trasmessa in qualsiasi momento attraverso i canali resi disponibili da GAN Energia ed esplicitati in fattura.

L'autolettura validata dal Distributore elettrico e/o gas sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime di GAN Energia, in assenza di lettura rilevata del Distributore elettrico e/o gas.

GAN Energia non prenderà in carico l'autolettura qualora il dato risulti palesemente errato in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente, informandolo ai sensi dell'art. 7 del TIF.

13.2 Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Energia Elettrica e/o Gas darà facoltà a GAN Energia, ai sensi del successivo art. 18, di risolvere il Contratto, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.

Art. 14 – IMPOSTE

14.1 Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che GAN Energia è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. Il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato per i consumi di Gas sulla base della tassazione prevista per gli "usi civili". La normativa fiscale riguardante la Fornitura di Energia Elettrica e di Gas prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato.

GAN Energia applicherà il trattamento fiscale sulla base della tipologia di utenza contrattualizzata, nonché delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, consegnate dal Cliente, opportunamente compilate e riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto.

Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve inviare una specifica richiesta a GAN Energia. Gli effetti dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal Cliente a GAN Energia con eccezione dei casi in cui tale decorrenza venga diversamente determinata direttamente dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa applicabile.

In assenza di idonea richiesta e documentazione GAN Energia applicherà:

- per l'Energia Elettrica, l'aliquota IVA e l'aliquota di accisa prevista in relazione alla tipologia di utenza contrattualizzata;
- per il Gas, l'aliquota IVA e le aliquote di accisa e di imposta addizionale previsti per gli "usi civili".

Il Cliente condominio o titolare di un PdP per "altri usi" o per "servizio pubblico" (secondo le fattispecie definite nell'art. 2.3 del TIV), si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi di Energia Elettrica soggetti a diversa tassazione e qualora non sia stato stipulato con l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane un canone d'imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote, a comunicare a GAN Energia, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di Energia Elettrica destinati ad usi esenti e/o esclusi. GAN Energia procederà, in caso di mancanza di tali comunicazioni, e degli atti con cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto le distinte tassazioni, a tassare l'intero quantitativo di Energia Elettrica somministrata ad usi soggetti a imposta. Salvo diversa richiesta scritta del Cliente mediante apposita modulistica consegnata al fornitore prima della decorrenza della Fornitura, GAN Energia si impegna ad effettuare le dichiarazioni alle Agenzie delle Dogane competenti ed a eseguire i versamenti previsti per legge.

Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente a GAN Energia l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l'impiego

dell'Energia Elettrica e/o Gas, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo etc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati contrattuali e delle suddette altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni) e manleva GAN Energia da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che GAN Energia fosse tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti una minore tassazione, dovuta alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni rimborso da GAN Energia al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da GAN Energia ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui GAN Energia potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.

Per le prestazioni di eventuali servizi aggiuntivi sarà applicato il regime IVA previsto dalla tipologia del servizio fornito.

ART. 15 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E DEPOSITO CAUZIONALE

15.1 A fronte della Fornitura GAN Energia emetterà fattura elettronica inviando, ai sensi della normativa vigente, i dati necessari all'Agenzia delle Entrate. Secondo i dettami della Bolletta 2.0 le fatture saranno costituite dalla bolletta sintetica e dal dettaglio fattura. Il Cliente può scegliere o revocare l'opzione di ricevere il dettaglio fattura unitamente alla bolletta sintetica.

Al Cliente Domestico le fatture saranno inviate all'indirizzo elettronico indicato al momento della sottoscrizione e sarà cura del Cliente informare prontamente GAN Energia di eventuali variazioni circa lo stesso. GAN Energia non risponderà in alcun modo del mancato recapito della fattura dovuto ad omissione o tardive variazioni del recapito da parte del Cliente. In caso di indisponibilità o malfunzionamento dell'indirizzo elettronico le fatture saranno inviate in formato cartaceo all'indirizzo comunicato dal cliente in sede di sottoscrizione o eventuale indirizzo alternativo ove reso noto a GAN Energia.

Previo registrazione sul Portale la bolletta sintetica ed il dettaglio fattura sono presenti e consultabili in formato elettronico anche sul Portale www.ganenergia.it.

Qualora GAN Energia dovesse corrispondere oneri derivanti da pregressa morosità del Cliente finale (Cmor) e relativi all'applicazione del Testo Integrato del Sistema Indennitario (TISIND), GAN Energia addebiterà al Cliente tali oneri con la prima fattura utile.

Quanto fatturato sarà gravato da imposte erariali ed addizionali, nonché dell'Iva e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile al Contratto e alla Fornitura. Gli oneri fiscali saranno a carico del Cliente ed opportunamente dettagliati in fattura, secondo la normativa in vigore al momento dell'emissione.

15.2 Per la Fornitura di sola Energia Elettrica delle utenze in Bassa Tensione e per la sola Fornitura di Gas di utenze con consumi annui fino a 200.000 Smc, le fatture saranno emesse con cadenza mensile, salvo diversa indicazione contenuta nelle CTE.

Nel caso di unica fattura per entrambe le Forniture, la periodicità di fatturazione sarà mensile.

Ciascuna delle suddette fatture di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. In caso di mancato rispetto del predetto termine il Fornitore riconosce al Cliente, in occasione della prima fattura utile, l'indennizzo automatico previsto dall'art. 16 del TIF.

Per le utenze di Energia Elettrica alimentate in Media, Alta o Altissima Tensione, le utenze di Gas aventi consumi annui superiori a 200.000



Smc, le utenze multisito e le amministrazioni pubbliche la periodicità di fatturazione sarà mensile.

15.3 La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni; in caso di inesattezza della lettura, il Cliente può chiederne la rettifica. GAN Energia darà in tal caso corso alla rettifica, secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore elettrico e/o gas, GAN Energia fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore elettrico e/o gas, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1460 CC, eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di Fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

Per i ritardi di emissione delle fatture, sono dovuti gli indennizzi così come determinati dagli artt. 16 e 18 del TIF.

15.4 In occasione della cessazione della Fornitura, la fattura di chiusura conterrà la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale (solo se precedentemente versato) ed in caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore elettrico e/o gas, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi.

15.5 Ai fini dell'emissione della fattura di cessazione, in caso di cambio fornitore il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola al Venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al Venditore entrante se effettuata a partire da detta data; in caso di Voltura, il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura, comunicandola al venditore. GAN Energia comunicherà al Cliente la presa in carico o lo scarto del dato, qualora palesemente errato, al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non consenta una risposta immediata.

15.6 Il Cliente è tenuto a pagare l'intero importo esposto in fattura entro il termine di scadenza ivi indicato, che non sarà comunque inferiore a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della stessa. GAN Energia, ad eccezione della fattura di cessazione, si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a € 5,00 (cinque/00 euro) tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura. Nei casi in cui il Cliente risulti a credito nei confronti di GAN Energia, tale credito, in caso di Contratto attivo, viene riportato e compensato nella fattura successiva. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali e comunque attraverso ogni altra modalità messa a disposizione da GAN Energia e riportata in bolletta. I costi e le commissioni legati alla transazione di pagamento sono a totale carico del Cliente.

In caso di addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit), il soggetto abilitato alla riscossione addebiterà solo le fatture per le quali riceverà relativa richiesta da parte di GAN Energia e le fatture continueranno a essere inviate da GAN Energia al Cliente, contrassegnate con apposita dicitura. Si raccomanda di verificare la presenza su ciascuna fattura della sovrastampa citata, poiché la mancanza della stessa comporta per il Cliente l'obbligo del pagamento entro i termini indicati in fattura, onde evitare l'applicazione di interessi di mora o altre penalità eventualmente previste. L'eventuale richiesta di revoca della domiciliazione avrà effetto dalla prima data utile. Il pagamento non potrà essere differito o ridotto per nessun motivo, salvo quanto previsto dall'art. 7.3 della Del. 153/2012/R/com, neanche in presenza di contestazione. Il pagamento a mezzo di assegni bancari o postali, a scanso di indebiti pagamenti, dovrà avvenire con espressa dicitura "non trasferibile". Ad ogni modo, i predetti assegni verranno contabilizzati esclusivamente salvo buon fine.

In caso di insoluto sarà comunque dovuto dal Cliente Domestico/Non Domestico un rimborso forfettario a titolo di oneri per la gestione amministrativa della pratica di sollecito, che verranno addebitate nella prima fattura utile, nella misura di € 7,50 (sette/50 euro) per ogni pratica.

15.7 Il Cliente può richiedere la rateizzazione entro e non oltre la scadenza della bolletta inviando una richiesta scritta a GAN Energia. La rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza della fattura, solo per importi superiori a € 50,00 (cinquanta/00 euro) e per un numero massimo di rate pari a 5 (cinque), numerosità eventualmente derogabile a insindacabile giudizio di GAN Energia. Sulle somme oggetto di rateizzazione saranno calcolati interessi calcolati dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta applicando il Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea. Il Fornitore informerà il Cliente della possibilità di rateizzazione nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all'articolo 4 del TIF e nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.1, del TIQV.

15.8 A garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, salvo diverse disposizioni di ARERA, GAN Energia si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento il versamento di un deposito cauzionale così determinato:

50,00 € (cinquanta/00 euro) per i clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; 100,00 € (cento/00 euro) per i clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.000 Smc/anno; 150,00 € (centocinquanta/00 euro) per i clienti con consumo superiore a 1.000 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; 200,00 € (duecento/00 euro) per i clienti con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 2.000 Smc/anno; 500,00 € (cinquecento/00 euro) per i clienti con consumo superiore a 2.000 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; un deposito pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo per i clienti con consumo superiore a 5000 Smc/anno. GAN Energia potrà richiedere al Cliente finale, all'atto della stipula del contratto per la fornitura di Energia Elettrica, il versamento di un deposito cauzionale o la presentazione di equivalente garanzia. Il valore del deposito cauzionale sarà così determinato: 22,00 € (ventidue/00 euro) per ogni kW di potenza.

GAN Energia potrà richiedere il versamento della garanzia qualora la domiciliazione bancaria o postale della Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas sia revocata o interrotta per 2 (due) volte anche non consecutive.

GAN Energia si riserva di richiedere eventuali integrazioni del deposito cauzionale, nel caso in cui nel corso della Fornitura si verificassero variazioni significative in merito al parametro di calcolo e/o variazioni della situazione economica del Cliente che comportassero un incremento del rischio di morosità del Cliente (ad es. ritardi nei pagamenti superiori a 30 giorni solari dalla scadenza, per due fatture anche non consecutive).

La verifica dell'affidabilità creditizia e l'eventuale richiesta di garanzie finanziarie (fideiussione o deposito cauzionale) potranno essere effettuate anche in corso di Fornitura ed i relativi costi sostenuti da GAN Energia saranno riaddebitati al Cliente.

L'attivazione da parte del Cliente della domiciliazione bancaria o postale non costituisce motivo di restituzione automatica del deposito cauzionale da parte di GAN Energia.

In caso di Voltura, GAN Energia si riserva il diritto di verificare l'affidabilità creditizia del Cliente e, in caso lo ritenga necessario, di richiedere un'adeguata garanzia per la Fornitura. Qualora il Cliente non presti la garanzia richiesta, GAN Energia si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 18, con comunicazione scritta al Cliente agli indirizzi da quest'ultimo comunicati e di rimettere il PdP alla cosiddetta Fornitura di Ultima Istanza (in sigla FUI).

GAN Energia potrà, in alternativa, richiedere al Cliente la consegna, entro 10 (dieci) giorni solari dalla stipula del Contratto o dalla richiesta



scritta, di una fideiussione bancaria a prima richiesta oppure l'adeguamento del deposito cauzionale.

Tale garanzia dovrà essere prestata da primario istituto di credito, o primaria compagnia di assicurazione, di gradimento di GAN Energia, per tutta la durata della Fornitura e a tutela di tutte le obbligazioni che il Cliente si assume con la stipula del Contratto, e dovrà avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine Fornitura. La fideiussione sarà ritenuta valida solamente se costituita a prima richiesta assoluta di GAN Energia e dovrà prevedere l'espressa rinuncia della banca/compagnia di assicurazione al diritto di opporre eccezioni al creditore garantito, l'esclusione dell'obbligo di quest'ultimo di proporre o proseguire iniziative nei confronti del debitore principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diritti sanciti dagli artt. 1944 e 1957 CC. Qualora detto importo venga riscosso in tutto od in parte da GAN Energia, il Cliente è tenuto a ricostituire immediatamente la fideiussione per l'intero ammontare entro 5 (cinque) giorni lavorativi. Il Cliente è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione, in occasione di ogni proroga del Contratto, ai sensi delle disposizioni delle presenti CGF.

Ai sensi del successivo art. 18, il Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di GAN Energia, nel caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione da parte del Cliente delle garanzie di cui sopra.

Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sarà restituito al Cliente, senza bisogno di sua specifica richiesta e con la maggiorazione degli interessi legali, il deposito cauzionale relativo alla Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas rispetto alla quale avviene la chiusura del rapporto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture non ancora saldate e dei relativi interessi moratori, come previsto al successivo art. 16.

15.9 Nel caso di cessione del credito, qualora il factor non accetti il Cliente per il totale del credito richiesto, il Cliente dovrà rilasciare la fideiussione escutibile a prima richiesta emessa da un primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione. Qualora, durante il periodo di Fornitura, la società di Factoring revochi il plafond riferito alla posizione contrattuale del Cliente, questi dovrà, entro 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione effettuata dal Fornitore, consegnare una fideiussione aderente a quanto indicato al precedente capoverso. In caso contrario il Fornitore potrà sospendere la Fornitura dal primo giorno utile, comunicando al Distributore competente la cessazione amministrativa del contratto di Fornitura, qualora questa comunicazione al Distributore sia possibile. Il Cliente, qualora ricorrano i casi qui sopra descritti, si impegna a far rilasciare da un primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione in favore del Fornitore, garanzia bancaria pari al valore di un trimestre medio di Fornitura IVA compresa, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas.

Detta garanzia resterà in vigore per tutta la durata del rapporto di somministrazione e per i successivi 3 (tre) mesi. In caso di escussione da parte del Fornitore di detta garanzia, il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla entro 5 (cinque) giorni lavorativi. In caso di mancato rilascio della predetta garanzia, ovvero di mancato reintegro della stessa nei tempi previsti da parte del Cliente, il Fornitore avrà facoltà di non dare corso alla somministrazione, ovvero sospenderla, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti del successivo art. 18.

Art. 16 – RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE BOLLETTE E SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

16.1 In caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine della scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, al Cliente Domestico sulle somme scadute sarà applicato l'interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 8 (otto) punti percentuali. Al Cliente Non Domestico, in caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, sarà applicato l'interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. 231/02 in vigore

alla data dell'inadempimento. I maggiori costi sostenuti e le spese per l'incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal Contratto, saranno a carico del Cliente, al quale verranno automaticamente addebitate.

Il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 CC ("Imputazione del pagamento agli interessi"), il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento, e successivamente al capitale, indipendentemente dall'eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente.

16.2 In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, trascorsi almeno 2 (due) giorni solari dalla data di scadenza della fattura, GAN Energia avrà facoltà di costituire in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo raccomandata A/R o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 7 (sette) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte GAN Energia, e richiedendo l'invio dei documenti dai quali si evinca l'avvenuto pagamento all'indirizzo e-mail credito@ganenergia.it.

GAN Energia, senza dilazione né altro avviso e fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito, potrà richiedere al Distributore la sospensione della Fornitura non prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica al cliente della diffida. Le spese relative all'azione di diffida ed agli eventuali solleciti di pagamento inviati saranno addebitate al Cliente, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori costi ed il risarcimento dei danni subiti da GAN Energia.

Nel caso in cui il Cliente sia connesso in Bassa Tensione e sussistano le condizioni tecniche del Contatore, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, GAN Energia ridurrà la potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione della potenza, in caso di persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.

16.3 Ai sensi del successivo art. 18, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla sospensione per morosità senza che il Cliente abbia fornito adeguata documentazione e/o prova dell'avvenuto pagamento della/e fattura/e insoluta/e, GAN Energia potrà dichiarare risolto il Contratto di Fornitura richiedendo al Distributore elettrico/gas la cessazione amministrativa per morosità del PDR e/o la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento.

16.4 Qualora il Distributore non abbia potuto provvedere alla sunnominata sospensione della Fornitura (ad esempio a causa del Contatore non accessibile), GAN Energia avrà facoltà di richiedere l'interruzione della Fornitura attraverso intervento tecnico più complesso (ad esempio taglio colonna o taglio diramazione) ed in tal caso il Contratto sarà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento da parte del Distributore.

Il Cliente è tenuto al rimborso delle spese sostenute per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas, e nei casi di risoluzione del contratto anche dei costi che GAN Energia sosterrà per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il diritto di risarcimento del danno subito da parte di GAN Energia.

16.5 GAN Energia non sospenderà la Fornitura limitatamente ai seguenti casi:

- non sia stata effettuata da GAN Energia la comunicazione della costituzione in mora, nel modo sopra indicato;
- il Cliente abbia comunicato a GAN Energia l'avvenuto pagamento secondo le modalità indicate nella comunicazione di messa in mora di cui sopra;
- l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da GAN Energia e comunque inferiore ad un ammontare medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
- GAN Energia non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei



consumi a seguito del malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore Energia Elettrica e/o Gas, fatta salva la previsione relativa al reclamo scritto presentato dal Cliente oltre 10 (dieci) giorni solari dal termine fissato per il pagamento nella fattura oggetto di contestazione per consumo anomalo, ai sensi dell'art. 5.2 bis lett. b) del TIMG e dell'art. 4.3 bis lett. B) del TIMOE.

Per il Cliente Non Domestico avente Fornitura congiunta di Energia Elettrica e Gas la sospensione per morosità potrà essere richiesta per l'utenza Gas anche in presenza di scaduti riferiti alla sola Fornitura di Energia Elettrica e viceversa per l'utenza Energia Elettrica anche in presenza di scaduti riferiti alla sola Fornitura di Gas.

Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire l'intervento di interruzione della Fornitura, GAN Energia avrà diritto di risolvere il Contratto e comunicare al SII la risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II del TIMG per la Fornitura di Gas o ai sensi del Titolo II del TIMOE per la Fornitura di Energia Elettrica.

GAN Energia corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a:

a) € 30,00 (trenta/00 euro) nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) € 20,00 (venti/00 euro) nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; II) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per sospensione della Fornitura per morosità.

16.6 In deroga a quanto sopra citato, GAN Energia può richiedere la sospensione/interruzione della Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas al Distributore elettrico e/o Distributore gas, anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore elettrico e/o Contatore gas, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. GAN Energia, nel caso la Fornitura sia stata sospesa per morosità e a fronte del pagamento da parte del Cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare tempestivamente al Distributore elettrico e/o Distributore gas, la richiesta di riattivazione della Fornitura a seguito della sospensione per morosità secondo quanto previsto dal TUDG – RQDG, dal TIQC, dal TIMG e dal TIMOE. Tutte le spese per la disattivazione e l'eventuale riattivazione sono a carico del Cliente, il quale corrisponderà il costo dell'intervento del Distributore.

In tutti i casi di sospensione della somministrazione o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito.

Per la gestione della pratica di sospensione e/o di eventuale riattivazione della Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas saranno inoltre dovuti oneri pari a € 75,00 (settantacinque/00 euro).

16.7 Per le fatture insolite del cliente che rientri tra i soggetti definiti dall'allegato A della Delibera 593/2017/R/com e s.m.i., il Fornitore si riserva il diritto di accedere alla Sispina indennitaria. In tale ipotesi il Fornitore sarà obbligato ad applicare al Cliente, alla prima fatturazione utile, il corrispettivo Cmor relativo ai corrispettivi non pagati al precedente fornitore di Energia Elettrica e/o Gas. Rimane salvo il diritto del Fornitore di richiedere il risarcimento del danno nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente.

Art. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO

17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 CC, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di GAN Energia della propria posizione contrattuale a società terze, oppure a società da essa

controllata, partecipata o collegata ai sensi dell'art. 2359 CC, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente, che concerna uno o più PdP del Cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso GAN Energia per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori, fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta di GAN Energia, dopo richiesta scritta.

Il Fornitore potrà inoltre cedere il proprio credito pro-soluto ad una società di Factoring con la quale il Fornitore abbia sottoscritto un contratto, purché la società di Factoring definisca affidabile il Cliente.

17.2 Il Cliente non potrà, neppure in parte, sostituire a sé altro contraente, cedere ovvero trasferire il presente Contratto in alcun modo ivi compresi affitti, trasferimenti di azienda, fusioni, scissioni, incorporazioni, vulture, ecc.

17.3 In caso di subentro di fatto di altro soggetto nella Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas, inteso come utilizzo materiale di Energia Elettrica e/o Gas da parte di altro soggetto rispetto al Cliente, fermo restando il divieto di cessione del Contratto, il soggetto subentrante dovrà darne comunicazione a GAN Energia mediante raccomandata A/R. GAN Energia si riserva il diritto di accettare il subentro.

17.4 Nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni di cui al precedente art. 17.2, GAN Energia continuerà a fatturare al Cliente i consumi dei mesi riformiti. In ogni caso e salvo l'esplicita accettazione da parte di GAN Energia, il Cliente sarà responsabile in solido per le forniture ricevute dal Subentrante dal momento del subentro.

Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1 Oltre che in tutte le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge e dalle specifiche clausole previste dalle presenti CGF, ai sensi dell'art. 1456 CC GAN Energia si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con una semplice dichiarazione da inviarsi al Cliente a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, in caso di:

- i) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del Cliente previo espletamento delle procedure di messa in mora. In tale ipotesi il Fornitore avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno ferma restando l'applicazione degli interessi di mora;
- ii) mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e/o i singoli punti di prelievo del Cliente e lo stesso Fornitore;
- iii) inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore;
- iv) mancata accettazione o revoca/interruzione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione RID, prevista dal rapporto di somministrazione come modalità di pagamento;
- v) mancato rilascio delle garanzie di cui all'art. 15, ovvero mancato reintegro delle stesse entro i termini richiesti;
- vi) esito negativo della verifica dell'affidabilità del Cliente;
- vii) inserimento del PdP nel servizio di tutela della vulnerabilità;
- viii) inizio di un'azione o di un procedimento per la messa in liquidazione;
- ix) interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- x) istanza o inizio di una procedura concorsuale, ad esclusione del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa;
- xi) insolvenza o iscrizione del Cliente e/o dei punti di prelievo del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione dei medesimi a procedure esecutive;
- xii) tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Energia Elettrica e/o Gas. In tali casi il Fornitore si riserva la facoltà di adire per vie legali;
- xiii) realizzazione e/o manutenzione degli impianti interni del Cliente in maniera non conforme alla normativa vigente e/o costituenti pericolo per l'incolumità pubblica;



xiv) impedimento o mancato consenso all'accesso ai tecnici dei rispettivi distributori ai gruppi di misura che causi l'impossibilità da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura;

xv) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente.

GAN Energia avrà, inoltre, facoltà di considerare automaticamente risolto il presente Contratto, al verificarsi di "eventi di turbativa" quali:

- Eccessiva onerosità del Contratto di Fornitura stipulato con il Cliente Finale conseguente a variazioni del costo di approvvigionamento dell'Energia Elettrica e/o Gas Naturale sul mercato italiano che implichi un aumento pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) rispetto al corrispettivo di vendita originario contrattualmente pattuito;
- Oggettiva impossibilità di approvvigionarsi di Energia Elettrica e/o Gas Naturale a condizioni di economicità tali da permettere la giusta remunerazione del Fornitore;
- Provvedimenti delle autorità che impediscano l'adeguamento dei prezzi di vendita di Energia Elettrica e/o Gas Naturale al Cliente Finale.

18.2 Fermo restando l'impegno del Fornitore di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico dei punti di prelievo del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o Terna dovessero pretendere dal Fornitore a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

18.3 In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento, il rapporto di somministrazione si risolve di diritto.

ART. 19 – LIVELLI DI QUALITÀ, INDENNIZZI AUTOMATICI E RECLAMI

19.1 Il Fornitore si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'ARERA per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale ai sensi del Codice di Condotta Commerciale e del TIQV.

19.2 Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, il Fornitore accrediterà al Cliente finale, nella prima fattura utile, l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.

19.3 Il Fornitore si impegna alla rettifica di fatturazione, relativa a bollette già pagate, entro 60 (sessanta) giorni solari - 90 (novanta) giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale, ovvero di 15 (quindici) giorni solari nel caso di rettifica di doppia fatturazione.

19.4 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare a GAN Energia un reclamo o una richiesta di informazioni scritta, potendo utilizzare i moduli disponibili presso le proprie sedi e sul sito internet, oppure anche senza utilizzare i predetti moduli purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta: a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; d) il servizio cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'Energia Elettrica (POD) o di riconsegna del Gas (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati; g) in caso di reclamo relativo alla fatturazione di importi anomali, dovrà essere indicato, da parte del Cliente, anche il dato dell'autolettura e la relativa data. I reclami e le richieste di informazioni andranno inoltrati ai canali di contatto di cui all'art. 23. In caso di reclamo il Fornitore invia al Cliente una risposta motivata non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione dello stesso.

19.5 In caso di mancato rispetto dei termini previsti all'art. 19.3, in conformità alla normativa vigente, verrà riconosciuto al Cliente un

indennizzo automatico pari a 30,00 € (trenta/00 euro). L'indennizzo sarà di 60,00 € (sessanta/00 euro) se la prestazione avviene oltre un tempo doppio rispetto a quanto sopra previsto, ma entro un tempo triplo, mentre sarà di 90,00 € (euro novanta/00 euro) se avviene oltre un tempo triplo a quanto previsto. In ogni caso GAN Energia si attiene a quanto prescritto dal TIQV. In caso di mancata raccolta del dato di misura secondo le previsioni stabilite dal TIVG, per i Clienti titolari di un Punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile, ivi inclusi gli smart meter, il Cliente riceve nella prima bolletta utile un indennizzo automatico di 35,00 € (trentacinque/00 euro) riconosciuto dall'Impresa di Distribuzione, secondo le modalità e la decorrenza previste dalla normativa regolatoria in materia di qualità di servizi di distribuzione e misura del gas.

19.6 In caso di mancato rispetto delle tempistiche di costituzione in mora indicate al precedente art. 16.2, verrà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico pari a: 30,00 € (trenta/00 euro) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora; 20,00 € (venti/00 euro) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di: i) mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento (indicato all'art. 16); ii) mancato rispetto del termine minimo (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta della sospensione della fornitura all'impresa distributrice competente.

19.7 In caso di mancato rispetto: a) del termine di emissione della fattura, di periodo previsto al precedente art. 15.1, il Fornitore riconoscerà al Cliente avente diritto l'indennizzo automatico previsto dall'art. 16 del TIF; b) dei termini di emissione della fattura di chiusura il Fornitore riconoscerà al Cliente avente diritto l'indennizzo automatico previsto dall'art. 18 del TIF.

19.8 Se il reclamo inoltrato dal Cliente riguarda un caso di c.d. "contratto non richiesto" ai sensi e per gli effetti del TIRV, è necessario che il reclamo sia completo di copia della documentazione attestante la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell'attivazione non richiesta. La data in cui il Cliente ha avuto conoscenza del contratto o dell'attivazione non richiesta è il decimo giorno solare successivo alla data in cui il Fornitore ha inviato la conferma del contratto, e ciò anche nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora la conferma venga inviata successivamente alla conclusione del contratto stesso; la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal venditore non richiesto, negli altri casi.

Art. 20 – RESPONSABILITÀ E FORZA MAGGIORE

20.1 Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita Energia Elettrica e/o Gas Naturale, la sua attività è estranea al servizio di distribuzione di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi al servizio svolto dalla Impresa di Distribuzione elettrico e/o gas.

20.2 La somministrazione è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasporto e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, nonché per motivi di sicurezza del sistema da parte dell'Impresa di Distribuzione.

20.3 Il Fornitore non risponde dei danni diretti e indiretti conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'Energia Elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni della continuità della somministrazione o del servizio di distribuzione e trasporto del gas naturale o di trasmissione e distribuzione dell'Energia Elettrica, riduzioni della somministrazione di gas o gas non conforme alle specifiche di qualità e di pressione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.



20.4 Il Fornitore non sarà, altresì, responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale o di Energia Elettrica causati da eventi di Forza Maggiore tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli eventi naturali avversi, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione oggetto del Contratto, ivi compresa l'ARERA, scioperi, serrate ed ogni altra manifestazione a carattere industriale o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea o meno del servizio di trasporto dell'Energia Elettrica e/o Gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di Energia Elettrica e/o Gas causate da fatti e/o atti dell'Impresa di Trasporto e/o dell'Impresa di Distribuzione.

20.5 Le interruzioni o limitazioni della somministrazione dovute alle predette cause o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

20.6 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

ART. 21 – VARIAZIONI E DICHIARAZIONI

21.1 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e le modifiche d'uso delle forniture e altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, il Fornitore potrà sospendere la somministrazione fino a che il Cliente non abbia regolarizzato la situazione.

21.2 Nel caso sussistano i requisiti per l'ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di Energia Elettrica sostenuta dai Clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al TIBEG, il richiedente la compensazione dovrà essere l'intestatario del Contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l'ammissione al regime di compensazione. Il Cliente in condizione di disagio fisico nella richiesta di ammissione alla compensazione verrà identificato come soggetto non interrompibile ai fini delle procedure di distacco programmato previste dal PESSE di cui alla deliberazione CIPE del 16/11/1979 e s.m.i.

21.3 Nel caso in cui il Cliente sia un condominio, è fatto obbligo all'amministratore dello stesso di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella sua carica.

21.4 Qualora il Cliente che sottoscrive il Contratto non sia il proprietario dell'immobile, con la sottoscrizione della Richiesta, garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della/e fornitura/e e nei casi diversi dallo switching (ad es. nuova attivazione, voltura, subentro) è tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilità rilasciando a GAN Energia idonea documentazione in originale o copia autentica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ai sensi del DPR 455/2000, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento.

Art. 22 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE

22.1 Il Contratto si intende modificato di diritto da eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti che si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Fatto salvo quanto precede, GAN Energia si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali di Fornitura, incluse quelle economiche, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i corrispettivi di Fornitura e le periodicità di fatturazione. Ai fini del Contratto, si intende per

“giustificato motivo” il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da GAN Energia per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali.

22.2 In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le eventuali variazioni saranno preannunciate al Cliente in forma scritta, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle stesse. Nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso della comunicazione, GAN Energia riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico, attualmente pari a 30,00 € (trenta/00 euro), come previsto dal vigente Codice di Condotta Commerciale. In caso di dissenso, rispetto alla variazione contrattuale proposta, il Cliente ha diritto di recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata che dovrà pervenire a GAN Energia entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione o diverso termine indicato nella comunicazione di variazione unilaterale. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24:00 del giorno precedente a quello in cui le modifiche avrebbero trovato altrimenti applicazione. La comunicazione di variazione unilaterale verrà effettuata in forma scritta su supporto durevole, preventivamente accettato dal Cliente, e conterrà le informazioni previste che non verranno trasmesse all'interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti nel contratto.

Non sussiste l'obbligo di invio della preventiva comunicazione in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

Art. 23 – COMUNICAZIONI E CONCILIAZIONE

23.1 Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti al rapporto di somministrazione devono essere trasmesse per iscritto, tramite lettera o e-mail.

23.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto al Fornitore, tempestivamente e comunque entro eventuali termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente ai Punti di Prelievo del Cliente.

Il Cliente può rivolgersi a GAN Energia per comunicazioni e informazioni ai seguenti recapiti:

GAN Energia S.r.l., Via XX Settembre 67, 90141 – Palermo (PA)

Tel. 0918488820 dal lunedì al venerdì, 9:00-13:00 e 15:00-18:00 (costo della chiamata in base al piano tariffario del proprio operatore telefonico)

E-mail amministrazione@ganenergia.it

PEC ganenergia@pec.it

23.3 I canali di contatto con i quali il Cliente può rivolgersi a GAN Energia per informazioni sono presenti anche sul sito web, dove è reso altresì disponibile un modulo stampabile per l'inoltro di eventuali reclami. Il modulo è inoltre disponibile presso gli uffici di GAN Energia e nella documentazione contrattuale rilasciata al Cliente.

È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a GAN Energia un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi: nome e cognome, indirizzo di Fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di Fornitura) o telematico, servizio cui si riferisce il reclamo scritto (Fornitura Energia Elettrica, Gas o entrambe) e, in caso di reclamo per fatturazione anomala, indicando anche il dato dell'autolettura e la relativa data.

I reclami possono essere inviati dal Cliente ai canali di contatto indicati in bolletta e sul sito internet, nonché al seguente recapito: GAN Energia S.r.l., Gestione Reclami, Via XX Settembre 67, 90141 – Palermo (PA), e-mail reclami@ganenergia.it.



23.4 Il Cliente che, dopo aver inviato il Reclamo, ritenesse insoddisfacente la risposta o qualora siano trascorsi 40 (quaranta) giorni solari dall'invio del reclamo senza aver ricevuto risposta da parte del Fornitore, può proporre il tentativo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, come da disciplina contenuta nel TICO. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari. L'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è disponibile accedendo direttamente al sito web dell'ARERA www.arera.it. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile utilizzare l'indirizzo e-mail servizioconciliazione@acquirenteunico.it o contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654. Tutti gli operatori, venditori o distributori, a eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.

Art. 24 – LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

24.1 Il Contratto è interpretato e regolato secondo la legge italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia è il Foro di Palermo. Qualora la controversia insorga tra il Fornitore e il Cliente finale, rientrante nella definizione di Consumatore di cui all'art. 3 del Codice del Consumo, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo di quest'ultimo.

24.2 Registrazione in caso d'uso: il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2° del D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L'imposta di registro è, comunque, dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni saranno assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

25.1 I dati personali forniti dal Cliente a GAN Energia ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.



Tabella 1			
CODICE PRESTAZIONE DISTRIBUTORE	TIPO SERVIZIO (EE = Energia Elettrica, GN = Gas Naturale)	TIPO PRESTAZIONE DISTRIBUTORE	ONERI GESTIONE PRATICA (€)
S01	EE	Subentro pari potenza	65,00
S02	EE	Subentro con modifica di potenza (in diminuzione)	65,00
A01	EE	Nuova attivazione pari potenza	65,00
A03	EE	Nuova attivazione con modifica di potenza (in diminuzione)	65,00
MC1	EE	Modifica di potenza (in diminuzione)	65,00
D01	EE	Disattivazione fornitura su richiesta del cliente finale	65,00
VT1	EE	Voltura ordinaria	65,00
AE1	EE	Allineamento dati anagrafici	65,00
A01	GN	Attivazione della fornitura non soggetta a Delibera 40/04 (tutti i calibri misuratore)	65,00
D01	GN	Disattivazione fornitura su richiesta del cliente finale (tutti i calibri misuratore)	65,00
ACG1	GN	Allineamento dati anagrafici	65,00
VTG	GN	Voltura ordinaria	65,00



**MODULO PER L'ESERCIZIO DEL RECESSO PER DIRITTO DI RIPENSAMENTO
(ai sensi del D.Lds. 206/2005, così come modificato dal D.Lgs. n.21/2014 Codice di Consumo)**

Spett.le
GAN Energia S.r.l.
Via XX Settembre 67
90141 – Palermo (PA)
e-mail: amministrazione@ganenergia.it

Il sottoscritto (Nome e Cognome) _____

Codice Fiscale _____

Telefono _____

e-mail _____

**ESERCITA IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO RELATIVO AL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA E/O GAS NATURALE PER IL SEGUENTE PUNTO DI FORNITURA:**

Indirizzo di somministrazione _____

Comune _____

CAP _____

Prov. _____

Data contratto _____



Servizi per cui si chiede il recesso

ENERGIA ELETTRICA POD: _____

GAS PDR: _____

Data _____

Firma _____

Allegato: Documento d'identità in corso di validità



Luogo e Data _____ Timbro e Firma del Cliente _____

NOTA INFORMATIVA SULLE MODALITA' DI INOLTRO DEL RECLAMO

Il reclamo sul servizio ricevuto o sulla osservanza degli obblighi aziendali può essere inviato in forma scritta ad GAN Energia Srl con le seguenti modalità:

- ☐ e-mail : reclami@ganenergia.it
- ☐ pec: ganenergia@pec.it
- ☐ indirizzo: GAN Energia Srl - Via XX Settembre 67 – 90141 Palermo (PA)

Per i reclami relativi al servizio di vendita di gas naturale o di energia elettrica, GAN Energia Srl si impegna a rimuovere le irregolarità riscontrate ed a rispondere al Cliente entro i termini imposti dalla Delibera 164/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

Ai sensi della Delibera n. 164/08 e ss.mm.ii. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, GAN Energia Srl assegnerà un numero di protocollo ufficiale ed eseguirà la registrazione dei reclami in ingresso, ai fini di eventuali successive operazioni di verifica. Per i reclami relativi al servizio di distribuzione/dispacciamento, GAN Energia Srl provvederà ad inoltrarli per conto dei Clienti finali ai Distributori competenti per territorio, che dovranno intervenire per la rimozione delle irregolarità riscontrate ed a rispondere a GAN Energia Srl entro i termini del livello di qualità previsto.

A sua volta, GAN Energia Srl trasferirà tempestivamente in forma scritta ai Soggetti interessati, quanto comunicato dai Distributori.

Se dopo aver inviato il Reclamo, il Cliente ritenesse la risposta insoddisfacente o fossero decorsi 50 giorni dall'invio del reclamo senza ricevere risposta da parte del Fornitore può proporre il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, ovvero dinanzi ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie come da disciplina contenuta nell'Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/com integrata e modificata dalla del. 14/07/2016 383/2016/E/com, con esclusione delle controversie a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; c) promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo; d) oggetto delle procedure speciali individuate dall'Appendice 2 dell'Allegato A alla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fatti salvi eventuali profili risarcitori. Il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari.

Per accedere al Servizio di conciliazione dell'ARERA, è necessario procedere con la registrazione all'apposito sistema telematico e compilare l'apposito Modulo di Richiesta di attivazione della procedura di conciliazione. Il Cliente finale domestico può presentare il modulo di cui sopra anche tramite posta (Servizio Conciliazione c/o Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo Delmonte, 45 Cap. 00197 Roma) o fax (0680112087) al Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura. Il modulo ed i dettagli relativi alla procedura obbligatoria di conciliazione possono essere reperiti accedendo al seguente link <http://www.autorita.energia.it/it/schede/C/faq-servconc.htm>.

Argomento (1° livello)	Sub argomento (2° livello)
Contratti Reclami e richieste relativi alle vicende del contratto, quali il recesso, il cambio di intestazione (perfezionamento e costi di voltura e subentro), le eventuali modifiche unilaterali laddove consentite	• Recesso • Volture e subentri • Modifiche unilaterali • Altro
Morosità e sospensione Reclami e richieste relativi alle procedure di morosità e all'eventuale riduzione di potenza, sospensione della fornitura e alla relativa riattivazione, interruzioni e cessazione amministrativa, nonché quelli sul Corrispettivo relativo a morosità pregresse (Cmor)	• Morosità • Sospensione e riattivazione • Cmor (Corrispettivo morosità pregresse) • Altro
Mercato Reclami e richieste sulle modalità di conclusione dei nuovi contratti, reclami relativi alle tempistiche dello switching e alle condizioni economiche proposte dal venditore in sede di offerta rispetto a quelle previste in contratto ed applicate	• Presunti contratti non richiesti • Cambio fornitore • Condizioni economiche nuovi contratti • Doppia fatturazione • Altro
Fatturazione Reclami e richieste relativi alla correttezza dei consumi e dei corrispettivi fatturati, all'autolettura, alla periodicità di fatturazione, inclusa la fattura di chiusura, all'effettuazione di pagamenti e rimborsi	• Autolettura (uso della) • Ricalcoli • Consumi stimati errati • Periodicità e fattura di chiusura • Pagamenti e rimborsi • Importi per consumi risalenti a più di due anni • Altro
Misura Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura, alle tempistiche e modalità di verifica del misuratore, alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento	• Cambio misuratore • Verifica e ricostruzioni • Mancate letture • Altro
Connessioni, lavori e qualità tecnica Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui costi indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti alla sicurezza	• Preventivi/attivazioni/lavori (tempi e costi) • Continuità • Valori della tensione/pressione • Sicurezza • Altro
Bonus sociale Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, improprie cessazioni	• Validazioni • Cessazioni • Erogazioni • Altro
Qualità commerciale Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla regolazione per le attività di vendita e di distribuzione	• Servizio clienti (call center, sportelli, altri servizi) • Indennizzi • Altro
Altro Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti/non competenza	

NOTA INFORMATIVA SULLE MODALITA' DI INOLTRO DEL RECLAMO

Il reclamo sul servizio ricevuto o sulla mancata osservanza degli obblighi aziendali può essere inviato in forma scritta a GAN Energia Srl con le seguenti modalità:

- ☐ e-mail : reclami@ganenergia.it
- ☐ pec: ganenergia@pec.it
- ☐ indirizzo: GAN Energia Srl - Via XX Settembre 67 – 90141 Palermo (PA)

Per i reclami relativi al servizio di vendita di gas naturale o di energia elettrica, GAN Energia Srl si impegna a rimuovere le irregolarità riscontrate ed a rispondere al Cliente entro i termini imposti dalla Delibera 164/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

Ai sensi della Delibera n. 164/08 e ss.mm.ii. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, GAN Energia Srl assegnerà un numero di protocollo ufficiale ed eseguirà la registrazione dei reclami in ingresso, ai fini di eventuali successive operazioni di verifica. Per i reclami relativi al servizio di distribuzione/dispacciamento, GAN Energia Srl provvederà ad inoltrarli per conto dei Clienti finali ai Distributori competenti per territorio, che dovranno intervenire per la rimozione delle irregolarità riscontrate ed a rispondere a GAN Energia Srl entro i termini del livello di qualità previsto. A sua volta, GAN Energia Srl trasferirà tempestivamente in forma scritta ai Soggetti interessati, quanto comunicato dai Distributori.

Se dopo aver inviato il Reclamo, il Cliente ritenesse la risposta insoddisfacente o fossero decorsi 50 giorni dall'invio del reclamo senza ricevere risposta da parte del Fornitore può proporre il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, ovvero dinanzi ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie come da disciplina contenuta nell'Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/com integrata e modificata dalla del. 14/07/2016 383/2016/E/com, con esclusione delle controversie a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; c) promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo; d) oggetto delle procedure speciali individuate dall'Appendice 2 dell'Allegato A alla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fatti salvi eventuali profili risarcitori. Il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari.

Per accedere al Servizio di conciliazione dell'ARERA, è necessario procedere con la registrazione all'apposito sistema telematico e compilare l'apposito Modulo di Richiesta di attivazione della procedura di conciliazione. Il Cliente finale domestico può presentare il modulo di cui sopra anche tramite posta (Servizio Conciliazione c/o Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo Delmonte, 45 Cap. 00197 Roma) o fax (0680112087) al Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura. Il modulo ed i dettagli relativi alla procedura obbligatoria di conciliazione possono essere reperiti accedendo al seguente link <http://www.autorita.energia.it/it/schede/C/faq-servconc.htm>.

Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

Indicatore	Standard specifico
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	60 giorni solari 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari

Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

Indicatore	Standard generale
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95%

Per consultare i nostri livelli specifici e generali di qualità commerciale, comunicati ad Arera in sede di raccolta annuale, consultare il nostro sito web nella sezione dedicata. Collegandosi al link sotto riportato.

<https://www.ganenergia.it/wp-content/uploads/2026/07/Risultati-qualita-commerciale-anno-2025.pdf>



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informano gli Interessati che, nella seguente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e del D.Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy italiano), così come aggiornato dal D.Lgs n. 101/2018, vengono descritte le operazioni sui dati personali degli interessi che conferiscono i propri dati personali ed effettuate secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Titolare del trattamento

GAN Energia srl nella figura del proprio Legale Rappresentante pro tempore, Via XX Settembre 67 – 90141, Palermo (PA), (di seguito, GAN o Titolare) è il **Titolare** del trattamento.

Finalità e basi giuridiche del trattamento

Il Titolare utilizzerà i Suoi dati personali per lo svolgimento delle sue attività economiche e commerciali per finalità connesse all'instaurazione, gestione ed esecuzione di rapporti di natura commerciale. In particolare, i dati saranno trattati per:

1. Gestione del rapporto contrattuale e adempimento degli obblighi da questo derivanti (es. creazione dell'anagrafica cliente nei sistemi aziendali e/o dell'area cliente sul sito web istituzionale; attivazione/disattivazione dei siti di fornitura; ripensamento; dilazione di pagamento, richiesta subentro, etc.);
2. Finalità strettamente connesse alla verifica creditizia, verifica del comportamento di pagamento,
3. Erogazione dei servizi, ivi compresa l'assistenza cliente;
4. Assolvimento di obblighi di legge e regolamentari (e.g. obblighi fiscali e contabili);
5. Gestione di eventuali reclami, contenziosi;
6. Tutela ed eventuale recupero credito;
7. Finalità promozionali, commerciali e di marketing da parte di GAN Energia, la quale potrà operare avvalendosi altresì di, se del caso, di partner selezionati, mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione tradizionali (posta e telefono) o automatizzati (posta elettronica, sms, mms, fax e social media) anche mediante allegati alle fatture e bollette;
8. Cessione dati personali di contatto per finalità commerciali e di marketing alle società del Gruppo GAN per la proposta di servizi e prodotti

La base giuridica dei trattamenti di cui ai numero/i

- 1 e 3: è rappresentata dall'art. 6, lettera b), del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso).
- 4: è rappresentata dall'art. 6, lettera c), del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).
- 7 e 8: è rappresentata dall'art. 6, lettera a), del Regolamento UE 2016/679 (l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità).
- 2 e 6: è rappresentata dall'art. 6, lettera f), del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore)
- 5: è rappresentata dall'art. 9, lettera f) del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali).

Tipologia di dati personali raccolti

Il Titolare raccoglierà le seguenti tipologie di dati di natura personale:

- dati anagrafici (es. nome; cognome, coordinate bancarie);
- dati di contatto (es. e-mail; numero di telefono dell'abitazione; cellulare; indirizzo di residenza);
- dati fiscali (es. CF);
- dati di fornitura (es. POD; PDR).

Periodo di conservazione

I dati correlati alla gestione operativa del rapporto contrattuale saranno conservati per un periodo non superiore a 10 anni dalla cessazione del contratto.

I dati necessari ad ottemperare agli obblighi di legge saranno conservati per tutto il tempo necessario ad assolvere agli stessi (anche di natura contabile e fiscale) e comunque per un periodo non superiore a 10 anni.

I dati necessari alla gestione di eventuali reclami e/o contenziosi saranno conservati fino alla conclusione dei procedimenti giudiziari e comunque entro i termini di prescrizione previsti per legge.

I dati relativi alle finalità di marketing saranno conservati fino alla revoca del consenso.

Trasferimento dei dati personali

I dati personali raccolti sono trattati e conservati all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Luogo e modalità del trattamento

I dati personali raccolti da parte del Titolare saranno trattati, conservati e gestiti, tramite modalità cartacee e/o digitali, unicamente da personale autorizzato al trattamento, preventivamente istruito, e solo per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure tecniche di sicurezza sono osservate da parte del Titolare per prevenire la perdita, diffusione, l'uso illecito o non corretto ovvero l'accesso non autorizzato dei dati.

Categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati (Destinatari)

I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; ai collaboratori o dipendenti del Titolare, autorizzati a trattare i dati nell'ambito delle relative mansioni e attività; a tutte le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale al perseguimento dello scopo sociale del Titolare, nei modi e per la finalità sopra illustrata al punto 1.

Diritti degli Interessati

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 Regolamento UE 2016/679 i soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e di conoscerne le finalità, il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al loro trattamento.

L'interessato ha infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 141 D.Lgs n. 196 del 2003 e art. 77 Reg. UE 2016/679. Per l'esercizio dei propri diritti, l'interessato potrà rivolgersi al seguente recapito: [privacy @ ganenergia.it](mailto:privacy@ganenergia.it)



COGNOME NOME (persona fisica)

NATO A _____ IL _____

DOMICILIO FISCALE

[illegible]

COGNOME NOME (persona non fisica)

DOMICILIO FISCALE

[illegible][illegible]

RAPPRESENTATO DA _____ IN QUALITÀ DI _____

(Via, Numero Civico, Comune, Provincia)

COMUNICA

CHE LO STESSO SI RIFERISCE ALL'IMMOBILE COSÌ IDENTIFICATO IN CATASTO

Comune Amministrativo

Comune Catastale (solo se diverso da Comune Amministrativo)

Indirizzo (solo per Immobili Urbani)

Dati catastali dell'immobile

Codice Comune Catastale

Sezione Urbana

Foglio

Subalterno _____

Particella

Segue particella ¹Tipo particella ¹

Data e Luogo

Timbro e Firma

1. Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere "/" seguito dai 4 caratteri del denominatore



Gentile Cliente,

desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello di comunicazione riportato sul fronte della presente, che va utilizzato al fine di ottemperare a quanto previsto dalla **Legge finanziaria 2005** (legge 30/12/2004 n. 311). Tale legge, all'articolo 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i **dati catastali identificativi dell'immobile** presso cui è attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) sull'immobile stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari.

La comunicazione sopra menzionata, debitamente sottoscritta, deve essere restituita tramite posta o consegnata al Suo addetto commerciale di riferimento.

Nel caso in cui Le sia stato consegnato esclusivamente il modello di comunicazione, La preghiamo di voler provvedere comunque alla restituzione dello stesso, tramite il servizio postale, al seguente indirizzo:

GAN Energia Srl - Via XX Settembre 67 – 90141 Palermo (PA)

Sarà cura di GAN Energia Srl, una volta ricevuta la comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all'**Anagrafe Tributaria**, così come stabilito dalla stessa Legge finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16.3.2005.

Considerata l'importanza dell'adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la comunicazione in tutte le sue parti, precisando che GAN Energia Srl provvederà all'invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.

Al riguardo La informiamo che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c del D.P.R. 29.9.1973 n. 605 (modificato dall'art. 2 del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248), qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente alla Società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da 203 € a 2.065 €.

Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali, da parte del Cliente, la Società di somministrazione deve farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso.

Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente al numero verde dell'Agenzia delle Entrate **848.800.444**, oppure consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Con l'occasione Le inviamo cordiali saluti.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o del catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati nell'atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l'immobile è stato ereditato), in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti, ovvero in un certificato catastale.

Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box), occorre indicare solo i dati identificativi catastali dell'unità immobiliare principale (es. appartamento).

Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l'utenza è stata attivata unitariamente.

Se, invece, nel condominio è presente l'immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al godimento comune dei condomini (es. esercizi commerciali, garage, concessi in locazione a terzi), nella comunicazione vanno indicati anche i dati catastali di tali immobili, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell'utenza e diventi, per questo, oggetto di richiesta separata.

ATTENZIONE:

Se la sezione "Dati catastali identificativi dell'immobile" non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione.

Barrare con "X" una sola casella:

- ☐ Immobile non ancora iscritto al Catasto
- ☐ Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto
- ☐ Qualifica del titolare dell'utenza (vedi codici sottostanti)

1: Proprietario; 2: Usufruttuario; 3: Titolare di altro diritto sull'immobile; 4: Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo precedenti.



FONTI PRIMARIE UTILIZZATE	Composizione del mix energetico per contratto (%)	Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%)	Composizione del mix nazionale per la produzione di energia elettrica venduta da GAN Energia Srl (%)
	2024	2024*	2024*
Fonti rinnovabili	N.D.	51,81%	N.D.
Carbone	N.D.	1,52%	N.D.
Lignite	N.D.	N.D.	N.D.
Gas Naturale	N.D.	42,01%	N.D.
Prodotti Petroliiferi	N.D.	0,47%	N.D.
Nucleare	N.D.	0,00%	N.D.
Altre fonti	N.D.	4,17%	N.D.

* Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

La tabella illustra la composizione del Mix Energetico relativo all’ultimo anno disponibile, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 244 del 14 luglio 2023.

I dati relativi alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di Energia elettrica venduta dalla società per l’anno 2024 (i.e. colonna 3 della Tabella) non sono attualmente disponibili in quanto GAN Energia Srl è una società attiva dal 01.01.2025.